

Noi difendiamo i Vostri Diritti



ROLAND

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Studio Legale
Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

REATI TRIBUTARI E CONFISCA PER EQUIVALENTE

MISURA CAUTELARE E MISURA DI SICUREZZA PATRIMONIALE

**(QUALI I MAGGIORI RISCHI DOVUTI ALL'AMPLIAMENTO
DELL'AMBITO OGGETTIVO E PER CHI?)**

www.avvocatobruccoleri.it

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Studio Legale
Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

PREMESSA

Queste slide traggono spunto da un lavoro della Guardia di Finanza, liberamente aggiornato con i riferimenti giurisprudenziali e le precisazioni conseguenti.

Cassazione recente in sviluppo continuo.

Work in progress, per usare una terminologia moderna e per tutti.

www.avvocatobruccoleri.it

SEQUESTRO PER EQUIVALENTE
**STRUMENTO DI RILEVANZA STRATEGICA NELLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE PIU'
SOCIALMENTE PERICOLOSA**

- ✓ **Assicura in tempi brevi le risorse** finanziarie e patrimoniali attraverso le quali lo Stato potrà ristorarsi del danno subito
- ✓ **Ripristina il corretto andamento dei mercati** annullando l'illecito vantaggio competitivo
- ✓ Ha una **forte incisività nel neutralizzare i vantaggi economici** derivanti dal reato e quindi ha un impatto sociale di equità sostanziale
- ✓ Ha un **effetto generale di deterrenza**
- ✓ **Ha una certa facilità d'applicazione non essendo necessario dimostrare il nesso di pertinenzialità tra i beni ed il reato**

L'ESTENSIONE DELL'APPLICABILITA' DELLA CONFISCA PER EQUIVALENTE PREVISTA DALL'ART. 322 TER AI REATI TRIBUTARI

- Ha colmato una lacuna normativa avvertita dagli operatori del sistema repressivo penale
- La particolarità dei reati tributari non rendeva applicabile la **confisca diretta ex art. 240 c.p.** (*Nel caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto...*), infatti:
 - ✓ Nei reati tributari non esiste – nella generalità dei casi - un “prezzo” del reato (*cose date o promesse per indurre l'agente a commettere il reato*)
 - ✓ Anche il profitto conseguito non è direttamente acquisibile essendo essenzialmente riconducibile al risparmio dovuto al mancato pagamento delle imposte con conseguente difficoltà di individuazione del necessario nesso di pertinenzialità (*in ogni caso sarebbe facoltativa*)

Sicché ...

**TENTATIVI DI SUPERARE LE DIFFICOLTA' APPLICATIVE CONNESSE
ALLA CONFISCA PENALE IN MATERIA DI REATI TRIBUTARI**

1° Tentativo di procedere comunque al sequestro di somme di denaro riconducibili al reo sostenendo che il nesso di pertinenzialità fosse insito nella liquidità delle risorse finanziarie non utilizzate per onorare il debito tributario

ma → **Orientamento contrario della Corte di Cassazione**

Il denaro profitto del reato non è materialmente individuabile

Cass. SS.UU. N. 29951/ 2004

Corte di Cassazione, SS. UU. n. 29951 del 9 luglio 2004

Interpretazione rigorosa della definizione di profitto confiscabile

“... Deve essere tenuta ferma, però, in ogni caso - per evitare un'estensione **indiscriminata ed una dilatazione indefinita** ad ogni qualsiasi vantaggio patrimoniale, indiretto o mediato, che possa scaturire da un reato - **l'esigenza di una diretta derivazione causale** (del vantaggio economico costituente il profitto) **dall'attività del reo, intesa quale stretta relazione con la condotta illecita**”

*Ancora ... **Corte di Cassazione, Sez. IV n. 25573 del 23 giugno 2008***

*“...**l'astratta possibilità di destinare il denaro a tale fine non è sufficiente a farlo ritenere cosa pertinente al reato.** Tale motivazione si impone soprattutto ove venga prospettata la commissione di reati fiscali, come nella specie, attesa la pacifica giurisprudenza di questa Corte che ha sempre affermato che **le provviste di denaro esistenti sui conti correnti non costituiscono corpo di reato o cosa comunque ad esso pertinente, giacché non possono essere considerate il quantum di imposta non versata all'erario ...***

*...non è ravvisabile *ictu oculi* il rapporto pertinenziale con il reato, non trattandosi di prodotto o profitto del medesimo e non potendosi affermare che i valori depositati siano cose e utilità create, trasformate o acquisite con la condotta criminosa ovvero acquistate mediante la realizzazione della prima”*

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Studio Legale
Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

2° Tentativo di estendere anche alle frodi fiscali la confisca per equivalente ex art. 640 quater c.p. inquadrando tali condotte nell'ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato (limitatamente agli artt. 2, 3 e 8 del D.Lgs. 74/2000)

Ma → **Orientamento contrario della Corte di Cassazione al concorso tra i reati basato sulla specialità del reato tributario**

Cfr Corte di Cassazione SS.UU. n. 1235 - 2011

www.avvocatobruccoleri.it

3° Tentativo di applicare la confisca per equivalente ex art. 11 L. 146/2006 alle frodi fiscali commesse con la compartecipazione di più attori residenti ed operanti in Stati diversi, quali reati transnazionali (es. frodi carosello)

Ma → **ha trovato una limitata applicazione per la difficoltà operativa di individuare le responsabilità penali del soggetto estero**

Tuttavia la Cassazione ha comunque ritenuto legittimo il sequestro per equivalente del profitto quale complesso dei vantaggi economici conseguenti dall'insieme dei reati fine (Cass. n.11969/2011)

Se poi si dimostra l'associazione transnazionale è applicabile anche la confisca per equivalente prevista dal D.Lgs. 231/2001

È arrivata ...

**LA LEGGE FINANZIARIA 2008 (art.1 c.143 1.244/07) HA INNOVATO
FORTEMENTE IL SISTEMA REPRESSIVO CAUTELARE RICONOSCENDO LA
PERICOLOSITA' SOCIALE CONNESSA ALL'EVASIONE FISCALE**

**MA NON MANCANO DIFFICOLTA' IN SEDE DI CONCRETA APPLICAZIONE
DELLO STRUMENTO NORMATIVO, GIA' IN FASE CAUTELARE ATTRAVERSO IL
SEQUESTRO PREVENTIVO EX ART. 321, C.2 C.P.P.**

- *Esatta quantificazione del profitto del reato*
- *Estensione della misura ai soggetti concorrenti nel reato*
- *Aggredibilità del patrimonio della persona giuridica beneficiaria*

QUESTIONE PRELIMINARE

OGGETTO DELLA CONFISCA PER EQUIVALENTE: NON SOLO IL PREZZO MA ANCHE IL PROFITTO

Cass. pen. Sez. III, 11 novembre 2010, n. 42462

“L'estensione della applicazione della confisca per equivalente a reati, quali quelli tributari, nei quali non sussiste il prezzo del reato, deve essere, pertanto, necessariamente intesa quale rinvio alle disposizioni dell'art. 322-ter, comma 2, c.p, con la conseguente confiscabilità per equivalente del vantaggio economico che l'autore ha tratto dal reato tributario.”

Cass. Sez. III Pen. – Sent. 8982 dell'8 marzo 2011

“... Il richiamo in toto all'art. 322 ter c.p. (senza specificazione di commi) rende applicabile la confisca per equivalente sia in relazione al prezzo che al profitto del reato. Del resto (cfr. sent. SS.UU. 41936 del 22.11.2005), analoga questione si è posta con riferimento all'art.640 quater, che rinvia, come la L. n.244 del 2007, art.1, all'art.322 ter, senza alcuna specificazione, ed è stata risolta nel senso che la confisca per equivalente si applichi anche in relazione al profitto del reato”

1° PRECISAZIONE = PREZZO E PROFITTO

Prezzo e profitto del reato, nell'art. 322 ter, 1°c. indicano complessivamente qualsiasi utilità, economicamente valutabile, immediatamente o mediamente derivante dalla commissione del reato: sia l'utilità immediata, sia ciò che si ottiene dal successivo reimpiego di quanto ricavato dall'averlo commesso.

2° PRECISAZIONE

NATURA SANZIONATORIA

DELLA CONFISCA PER EQUIVALENTE

Ordinanza della Corte Costituzionale n.97/2009

*“... come affermato dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce, la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all’assenza di un “rapporto di pertinenzialità” (inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) **tra il reato e detti beni**, conferiscono all’indicata confisca una **connotazione prevalentemente afflittiva**, attribuendole, così, una **natura eminentemente sanzionatoria ...**”*

DIFFICOLTA' DI DETERMINAZIONE DEL PROFITTO DEL REATO

**SOPRATTUTTO PER I REATI CHE PRESUPPONGONO UN ILLECITO
ABBATTIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE (ARTT. 2,3, 4 E 5)**

**IN QUESTI CASI LA QUANTIFICAZIONE DEL PROFITTO QUALE ILLECITO
RISPARMIO D'IMPOSTA VIENE DI NORMA EFFETTUATA IN PRIMA
BATTUTA IN AMBITO AMMINISTRATIVO SECONDO LE DIVERSE
PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE D'IMPOSTA DI RIFERIMENTO**

D'ALTRA PARTE IL SISTEMA DEL **C.D. DOPPIO BINARIO** PREVEDE UNA PIENA
AUTONOMIA, ANCHE VALUTATIVA, NEI DUE DIVERSI SISTEMI REPRESSIVI

E che **VALENZA ALLE PRESUNZIONI FISCALI NEL CONTESTO
PENALE ?**

Ai sensi dell'art. **192, c.2 c.p.p.** anche nel procedimento penale *“l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti”*

Ma la sufficienza del quadro indiziario viene valutata dal giudice penale in piena autonomia, senza alcun condizionamento **rispetto** al valore attribuito a quelle stesse presunzioni indiziarie in **ambito amministrativo**

Tutti gli elementi acquisiti in sede amministrativa vanno dunque riversati **nel contesto penale** dove il giudice li valuterà secondo il proprio libero convincimento: **obbligo comunque della CNR** (comunicazione notizia di reato).

Quasi a favore ... **CONTRIBUENTE E GIUSTO PROCESSO**

**IL GIUDICE PENALE HA PERO' UN APPROCCIO PIU'
SOSTANZIALE CHE FORMALISTICO NELLA VALUTAZIONE**

Richiami giurisprudenziali

Cass. Sez.III Pen. 8982/2011: “... per imposta evasa deve intendersi l'intera imposta dovuta, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio fiscalmente detraibili, in una *prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento tributario*”;

Quasi a favore ... **CONTRIBUENTE O GIUSTO PROCESSO**

... e ancora ...

Cass. Sez.III Pen. 28221/2011: “... la rettifica (della dichiarazione dei redditi) da parte dell’Amministrazione finanziaria, a mezzo di accertamento induttivo, deve essere effettuata mediante ricostruzione, anche in via analitica, di tutte le voci che hanno determinato il reddito imponibile, ovvero prendendo in considerazione tutte le componenti infedelmente dichiarate, sia che esso giovi all’amministrazione consentendo il recupero a tassazione di porzioni di reddito sottratte all’imposizione, sia che esso giovi al contribuente, determinando un abbattimento della base imponibile e del relativo tributo”;

IMPORTANTE

IN SINTESI LA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPOSTA EVASA PUO' DIVERGERE IN AMBITO AMMINISTRATIVO E PENALE PER UNA DIVERSA VALUTAZIONE DEL QUADRO INDIZIARIO

Esempi concreti

- ✓ Presunzioni legali connesse alle indagini finanziarie
- ✓ Costi connessi alle foi soggettive
- ✓ Costi non contabilizzati

In linea generale le presunzioni fiscali sono fatte proprie dal giudice penale quando costituiscono anche presunzioni di fatto, ossia sono espressive di una regola di comune esperienza

NOTA DOLENS

INDIVIDUAZIONE DEI BENI DA AGGREDIRE

**UNA VOLTA QUANTIFICATO IL PROFITTO SI DEVONO
INDIVIDUARE I BENI DA SEQUESTARE**

Nei confronti di chi?

Cosa è materialmente sequestrabile?

ESTENSIONE SOGGETTIVA

IN CASO DI REATO CON PIU' INDAGATI (IN CONCORSO) SI APPLICA IL C.D. PRINCIPIO SOLIDARISTICO

Concorso nel reato

Il contributo del concorrente (socio di riferimento, amministratore di fatto, professionista, dipendente, collaboratore) **si può concretizzare sia a livello materiale ma anche morale**

- concorso **materiale**: **la condotta** (anche omissiva) **dell'agente facilita**, agevolandola o rafforzandola, la condotta degli altri concorrenti
- concorso **morale**: **la condotta agevola**, mediante una effettiva **influenza**, **l'atteggiamento psichico dell'autore materiale** nella realizzazione del reato

Cass. Sez. III Pen. 15167 /2011: “*ciascun concorrente (può) ritenersi destinatario del provvedimento ablativo a prescindere da ogni accertamento circa l’effettivo arricchimento personale derivante dalla commissione del reato ... Una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei correi, salvo l’eventuale riparto tra i medesimi - irrilevante ai fini penalistici - del relativo onere (vedi per tale orientamento, decisamente maggioritario, Cass., Sez. 5[^], 1.4.2004, n.15445; nonchè Sez. 2[^]: 14.6.2006, Troso; 21.2.2007, Alfieri)...Si è altresì fatto rilevare, premessa la **natura provvisoria del sequestro, la correttezza di tale soluzione interpretativa con riferimento ai principi contenuti nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con la legge n. 848 del1955), secondo la lettura sistematica data con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale”.***

... e ancora...

Cass. Sez. VI Pen. 39239/2011: “”*nella fase cautelare, nel caso di illecito plurisoggettivo, deve applicarsi il **principio solidaristico** che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente... in particolare **ogniquale volta non sia possibile individuare già specificatamente la quota del singolo apporto rispetto al profitto**”*

Cass. Sez. II Pen. 34505/2010: “*il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, **ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso (Sez. VI, 06 marzo 2009, n. 18536, C.E.D. Cass., n. 243190)***”

**INDIVIDUATI I SOGGETTI PASSIVI DELLA MISURA CAUTELARE SECONDO
UNA RESPONSABILITA' "PER L'INTERO" DEVO INDIVIDUARE I BENI PER
CIASCUNO DI LORO**

ESTENSIONE **OGGETTIVA**

**NON CI SONO ORDINI DI PREFERENZA tra disponibilità
finanziarie, più o meno liquide, beni immobili, mobili di ogni tipo**

**(Natura sanzionatoria della confisca per equivalente: non devo
selezionare i beni secondo la loro liquidabilità, o a seconda di altri criteri
come la strumentalità del bene rispetto all'attività d'impresa)**

Cass. Pen., Sez. III n. 10438 dell'8 febbraio 2012

**IL GIP PUO' EMETTERE UN DECRETO SENZA UN'INDIVIDUAZIONE
PRECISA DEI BENI DA AGGREDIRE**

“Ove non sia possibile, in sede di emissione del decreto, individuare specificatamente i beni e le cose da sequestrare, è legittimo demandare all'organo preposto all'esecuzione del provvedimento l'individuazione dei beni medesimi. Gli interessati gravati dal sequestro potranno, poi, in sede di esecuzione, attivare con completezza ed esaustività, la tutela integrale dei propri diritti mediante gli appositi istituti giuridici previsti in materia di misure cautelari. Vale a dire, istanza di revoca e appello, ex art.322bis c.p.p., anche con riferimento alla corrispondenza tra le cose sequestrate ed il valore e i limiti fissati con l'ordine giudiziale»

Anche se ...

‘Peraltro, ai fini della scelta dei beni da sottoporre in concreto a sequestro preventivo ai fini della confisca per equivalente, **le preferenze eventualmente espresse dall’indagato sono prive di rilievo** (Cass., Sez.II, n.414049/2011)

Ma **Ovviamente**, sebbene una stima puntuale non rientra nei compiti della polizia giudiziaria e deve essere svolta solo nel momento della confisca definitiva, **il valore dei beni sequestrati non può essere - *ictu oculi* - esorbitante rispetto al profitto del reato stimato!!!** (E meno male !!)

Per fortuna in tal senso, **Cass. Pen.**, Sez.III, n.17465 del 22 marzo 2012: *«Il Tribunale del Riesame deve adeguatamente apprezzare il valore dei beni sequestrati in rapporto all’importo del credito che giustifica l’adozione del sequestro preventivo al fine di evitare che la misura cautelare si rilevi eccessiva nei confronti del destinatario»*

DISPONIBILITA' EFFETTIVA
CONCETTO SOSTANZIALE E NON FORMALE

Al fine di evitare facili elusioni della norma **non si deve guardare tanto all'appartenenza formale del bene, quanto alla situazione di fatto**, anche se «mascherata» da un'interposizione fittizia di terzi estranei alla commissione del reato o anche a **intestazioni reali ma fiduciarie**

- ✓ Vanno comprese tutte le situazioni giuridiche, anche minori rispetto alla proprietà, che permettono comunque il godimento pieno del bene
- ✓ I diritti del terzo tutelati dal codice civile non hanno un valore assoluto né impediscono l'apprensione del bene (es. garanzie reali o conti cointestati)

Cass. Sez.III Pen. 15210 del 8 marzo 2012

*‘Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può essere applicato **ai beni anche nella sola disponibilità dell’indagato** per quest’ultima intendendosi, al pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni nelle quali **i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi**»*

Trib. Milano, 15 dicembre 2011

*‘La finalità dell’art. 322 ter c.p. è quella di colpire l’illecito profitto conseguito dal reo, ovunque si trovi, purché rientri nella sua disponibilità e, pertanto, **anche nel caso in cui sia confluito nel patrimonio di una persona giuridica non chiamata a rispondere ai sensi del D.Lgs. N. 231/2001. Il concetto di disponibilità deve essere ricondotto al potere di disporre in modo diretto ed autonomo senza limitazioni, interventi, di terzi soggetti e senza che il soggetto agente debba, sostanzialmente, rendere conto e rispondere del proprio operato da altri. La ratio della norma è infatti quella di impedire al reo di beneficiare comunque dell’illecito**».*

L'AGGREDIBILITA' DEL PATRIMONIO **DELLA PERSONA GIURIDICA**

- ✓ Molti autori hanno rimarcato il fatto che la società sia spesso la beneficiaria della condotta e quindi non sia estranea al reato
- ✓ Altra parte della dottrina ritiene invece la società estranea perché non responsabile amministrativamente del reato ex D.Lgs. 231/01

**IN EFFETTI OCCORRE SEMPRE RIFERIRSI AL CONCETTO DI
DISPONIBILITA' DEI BENI DA PARTE DELL'INDAGATO**

Cass. Sez.III Pen. 28731 del 19 luglio 2011

*“Il reato è addebitabile all’indagato, **ma le conseguenze patrimoniali ricadono sulla società a favore della quale la persona fisica ha agito salvo che si dimostri che vi è stata una rottura del rapporto organico**; questo principio, pacificamente accolto dalla giurisprudenza di legittimità, non richiede che l’ente sia responsabile a sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001....*

... dei beni, l’indagato aveva la libera disponibilità in quanto li gestiva”.

ALCUNE RIFLESSIONI

1. **Sicuramente** nel caso di evasione fiscale commessa dal legale rappresentante di una **persona giuridica** quest'ultima **non è estranea alla condotta**
 - **Art.1, c.1 lett. E) del D.Lgs 74/2000:** *“Riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il fine di evadere le imposte ed il fine di sottrarsi al pagamento si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce”*
 - **Il risparmio d'imposta costituisce sempre**, almeno in prima battuta, un **illecito arricchimento patrimoniale della società** o ente, che quindi è il primo beneficiario della condotta

2. Non si può ritenere tuttavia esistente un automatismo tra poteri di gestione societaria e pieno godimento dei beni
- Innanzitutto la gestione può essere suddivisa tra diversi attori sulla base del modello di gestione adottato e delle **deleghe** specifiche accordate
 - L'effettiva disponibilità del patrimonio aziendale va poi ricondotta **all'assetto societario** dovendo l'amministratore limitarsi a gestirlo per il raggiungimento degli scopi statutari

DOMANDA

poiché ANCHE IN QUESTO CASO OCCORRE UN APPROCCIO SOSTANZIALE: L'INDAGATO DISPONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE IN MANIERA PIENA SENZA VINCOLI DI TERZI?

SOLO SE VI E' IMMEDESIMAZIONE SOSTANZIALE TRA PERSONA GIURIDICA E PERSONA FISICA SEMBREREBBE POSSIBILE ESTENDERE IL SEQUESTRO AL PATRIMONIO AZIENDALE

Esempi:

- società unipersonale con socio amministratore
- società di persone e/o di capitale a ristretta base familiare
- società di comodo creata per la commissione della frode fiscale
- ente di comodo creato solo per una fittizia separazione patrimoniale (fondi patrimoniali - trust)

A TALI CONDIZIONI E' TUTTAVIA AGGREDIBILE IL PATRIMONIO AZIENDALE ANCHE DI SOCIETA' DIVERSE DALLA BENEFICIARIA

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Studio Legale
Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

PIU' DIFFICILE APPARE – ALLO STATO - IL SEQUESTRO DEI BENI DI SOCIETA' A DIFFUSA PARTECIPAZIONE DOVE L'AMMINISTRATORE / LEGALE RAPPRESENTANTE NON HA UNA DISPONIBILITA' PIENA DEL PATRIMONIO

... A MENO CHE NON DIMOSTRI CHE I SOCI DI RIFERIMENTO NEL CONTROLLO NON SIANO CONCORRENTI CON L'AMMINISTRATORE NEL REATO

www.avvocatobruccoleri.it

CONCLUSIONI 1°

IL SEQUESTRO PREVENTIVO PER EQUIVALENTE FINALIZZATO ALLA CONFISCA RAPPRESENTA OGGI UNO STRUMENTO REPRESSIVO PARTICOLARMENTE INCISIVO

- A **livello nazionale** dalla sua introduzione fino al corrente anno sono stati sequestrati dalla G.d.F. beni per un valore di **1,2 miliardi di euro**
- A **livello locale**, c'è stato un sensibilissimo aumento nel biennio 2011 – 2012 del ricorso allo strumento cautelare, anche con riguardo ad interi complessi aziendali.

CONCLUSIONI 2°

LA RILEVANZA DELLO STRUMENTO E' DESTINATA AD AUMENTARE ULTERIORMENTE NEL PROSSIMO BIENNIO

Quando saranno ispezionate praticamente tutte annualità per cui opera la misura ablatoria e saranno vigenti le nuove soglie di punibilità.

LE DIFFICOLTA' ESECUTIVE DELLO STRUMENTO CAUTELARE POTRANNO ESSERE SICURAMENTE SUPERATE CON L'AFFINAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO MA ANCHE CON L'AUSPICABILE RECEPIMENTO DI ALCUNE PROPOSTE NORMATIVE

E ... PRO CONTRIBUENTE 1° ???

- Cort. Cass. sent. n. 47525 del 21 Dicembre 2011 “ **Confisca per equivalente, va valutata l’entità dei beni “.** **(Pro)**
- Cort. Cass. sent. n. 14066 del 13 Aprile 2012 “**Confisca sull’importo in fattura“.** **(Contro)**
- Cort. Cass. sent. n. 27296 del 10 Luglio 2012 “ **Sequestri di documenti inerenti. No a (sequestro probatorio) documenti presi a casaccio “.** **(Pro)**
- Cass. pen. sent. n. 21013 del 31 Maggio 2013 “ **Professionisti, reato più difficile. Il concorso alla frode deve essere consapevole e volontario “.** Art. 11 dlgs. 74/200. **(Non rileva il fondo patrimoniale).** **(Pro e Contro)**
- Cort. Cass. sent. n. 45849 del 23 Novembre 2012 “ **Confisca super per chi ha evaso. Beni corrispondenti all’imposta più sanzioni e interessi “.** **(Contro)**

www.avvocatobruccoleri.it

E ... PRO CONTRIBUENTE 2° ???

- Cort. Cass. sent. n. 6309 dell' 8 Febbraio 2013 “**La confisca a tutto campo nei reati tributari** “. *Anche sui beni del commercialista che aveva ideato l'operazione di evasione fiscale per conto di una sua cliente società.* **(Contro)**.
- Cort. Cass. sent. 28913 dell' 8 Luglio 2013 “ **Fisco, sequestri senza limiti. Beni pignorabili anche se intestati a stretti familiari** “. **(Contro)**.
- Cort. Cass. sent. 29093 del 9 Luglio 2013 “ **Il fisco pigliatutto. Confisca su interessi e sanzioni** “. **(Contro)**.
- Cort. Cass. sent. 33765 del 2 Agosto 2013 “ **L. 231, freno ai sequestri se il liquidatore è corretto** “. **(Pro)**
- Corte Cass. S.U. sent. n. 1/2014 “**sequestrabili solo i beni riconducibili direttamente al reato**”. **(Pro)**.
- CTP di Bergamo 143/01/13 “ **niente sequestro se crea danni. Se la confisca diventa causa del *periculum* e non conseguenza.**” **(Pro)**.

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Studio Legale
Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.avvocatobruccoleri.it